T.A.R.I. 2018

Scadenze 2018:
18 giugno (rata unica o prima rata)
1° ottobre (seconda rata)
18 dicembre (terza rata)

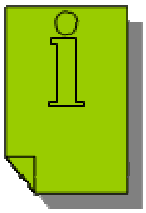

INTRODUZIONE

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639, in sostituzione della TARES, applicata nel 2013.

La TARI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.

Principale normativa di riferimento.

- Legge 27/12/2013 n. 147, articolo 1, commi 639 e successivi
- Legge 296/2006
- D.P.R. 158/1999
- D.Lgs. 446/1997 art. 52
- Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50/2015 e 37/2016;

Presupposto:
il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Attenzione: La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Soggetti passivi:
la Tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, come sopra descritto

conseguentemente dovrà essere obbligatoriamente presentata una dichiarazione in caso di nuova occupazione, possesso o detenzione di locali o aree scoperte, in caso di cessazione nell'occupazione, in caso di variazioni incidenti sull'ammontare del tributo dovuto, tra le quali rientra anche l'indicazione di cause di riduzione o esclusione del tributo non indicate in precedenti dichiarazioni, si precisa che la Tari è calcolata sulla base delle dichiarazioni già presentate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.
La variazione del numero di residenti non dovrà essere dichiarata in quanto il dato viene acquisito dall'anagrafe, ogni variazione del numero degli occupanti non rilevabile anagraficamente dovrà essere invece dichiarata.

Chi riscuote la Tari nel 2018:

la riscossione della Tari 2018 è gestita da Gelsia ambiente S.r.l., in base a convenzione approvata dal comune; Gelsia invia ai contribuenti che hanno effettuato regolare dichiarazione un avviso di pagamento, con allegati modelli di pagamento F24 precompilati. Le somme versate vengono incassate dal comune, il quale successivamente attiverà le procedure previste dal regolamento, in particolare dall'articolo 44, in caso di mancato versamento.

Dove ottenere informazioni:

- sportello Gelsia ambiente S.r.l. sito in Via Loreto n. 25, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
- numero verde 800.44.59.64 di Gelsia ambiente S.r.l. dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00 ed il sabato dalle 8,30 alle 12,00
- via E-mail: fatturazione-tia@gelsia.it ***anche per ottenere duplicato del modello di pagamento F24***
- Unità Entrate e Catasto del comune di Lissone, Via Gramsci 21 3° piano, orari di apertura al pubblico:

lunedì	8.30/13.30 e 14.30/18.00
martedì – giovedì – venerdì	8.30/13.30
mercoledì	14.30/18.00

Tel. 039/7397.229-230-231-338-355 Fax 039/7397.274
E-mail tributi@comune.lissone.mb.it
PEC pec@comunedilissone.it

Base imponibile

la Tari si calcola

- per le utenze domestiche tenendo conto del numero di occupanti e delle superfici occupate

per utenze residenti il numero degli occupanti è quello risultante in Anagrafe, in deroga al punto precedente, viene considerato un numero diverso di occupanti nei seguenti casi:
a)in diminuzione, nel caso di anziano dimorante in casa di riposo, previa presentazione di dichiarazione accompagnata da idonea documentazione probatoria;
b)in diminuzione in caso di soggetto residente ma ricoverato in modo permanente o continuativo presso istituti di cura o ricovero o ospitato presso centri di recupero, da dichiarare ai sensi della precedente lettera a);
c)in aumento, nel caso di famiglie anagrafiche distinte che occupano i medesimi locali, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.
d)in aumento nel caso di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, non residenti ma dimoranti nell'immobile, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

- per le utenze non domestiche tenendo conto della categoria unica di appartenenza e delle superfici occupate, escluse le superfici di produzione in via continuativa dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi

Per ulteriori info consulta regolamento IUC

==========

Importi aggiuntivi non destinati al comune
Alla Tari si applica il tributo provinciale, nella misura del 5% per l'anno 2018.

Versamento anno 2018
Il Consiglio Comunale ha stabilito per l'anno 2018 la possibilità di effettuare il versamento in **unica soluzione entro il 18/06/2018** oppure in **tre rate con scadenza**:

18/06/2018 (prima rata)
01/10/2018 (seconda rata)
18/12/2018 (terza rata)

i modelli F24 vengono inviati da GELSIA

fatta salva la possibilità di stabilire ulteriori scadenze per l'effettuazione di conguagli necessari su alcune utenze e per le utenze che presentano dichiarazioni dopo l'emissione dell'ultima rata.

Il modello F24 non ha costi e consente la compensazione con eventuali crediti/debiti relativi a tributi erariali

COME SI PAGA CON MODELLO F24
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari o vaglia postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni bancari e circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Con circolare n. 27 del 19/09/2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.

→ ATTENZIONE:

Il codice identificativo del modello F24 2018 non è compilato negli ultimi due campi, in caso di mancata accettazione da parte dello sportello bancario o postale o da parte dei sistemi on-line, nei predetti campi aggiungere due volte la cifra zero: 00

Riduzioni

Il Regolamento IUC prevede alcune riduzioni applicabili alla Tari:

riduzione per compostaggio – art. 38 comma 2 del Regolamento IUC – riduzione del 20% della tariffa variabile – dichiarazione da presentare entro il 31/12/2018 al fine di ottenerlo per il 2019

riduzione per single di età uguale o superiore a 65 anni con reddito non superiore ad € 13.000,00 – riduzione del 20% della tariffa variabile - art. 38 comma 4 del Regolamento IUC – dichiarazione da presentare entro il 31/10/2018 da parte di tutti gli interessati, anche da coloro che hanno presentato dichiarazione negli anni precedenti

riduzione per abitazioni a disposizione – riduzione del 20% della tariffa variabile – applicata alle abitazioni dichiarate come case a disposizione

riduzione per abitazioni a disposizione da parte di soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero – riduzione del 20% della tariffa variabile – applicata alle abitazioni dichiarate come case a disposizione di soggetti Aire

riduzione no slot – art. 41 del Regolamento IUC – riduzione del 20% della tariffa complessivamente dovuta – dichiarazione da presentare entro il 31/10/2018 oppure entro il 30/06/2019 in caso di nuove aperture o subentro - *coloro che hanno già aderito alla campagna No slot negli anni a partire dal 2013 ed in regola con i versamenti della Tassa sui rifiuti non dovranno ripresentare domanda*

riduzione per il recupero – art. 39 del Regolamento IUC – riduzione massima del 30% della tariffa variabile – dichiarazione da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno con effetto dal 01 gennaio dell'anno stesso

riduzione per soggetti AIRE (abitazioni detenute esclusivamente da soggetti iscritti all'AIRE) – ai sensi dell'articolo 9 Bis, comma 2, del D.L. 47/2014, come convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014 - riduzione di due terzi della Tari dovuta da applicare alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, ***già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza***, non locate né date in comodato.

==========

Dichiarazioni

ESTRATTO REGOLAMENTARE:

ART. 47 DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettabili a TARI. I soggetti passivi del tributo TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
a)l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b)la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c)il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto gli stessi dati verranno acquisiti direttamente dall'Anagrafe comunale. In ogni caso il numero di occupanti l'immobile deve coincidere con quello rilevante ai fini del calcolo della TARI dovuta e, nel caso risultasse inferiore, il soggetto passivo dovrà effettuare una dichiarazione di variazione.

3. In caso di occupazione dell'immobile da parte di famiglie anagrafiche distinte e/o da parte di soggetti non residenti anche in aggiunta alla famiglia anagrafica residente di cui fa parte il soggetto passivo, quest'ultimo o i coobbligati devono dichiarare l'effettivo numero di occupanti e ogni variazione dello stesso, in quanto rilevante ai fini della determinazione della TARI.

In quali casi è obbligatoria la dichiarazione?

ad esempio

- quando inizia il possesso o la detenzione o, in generale, l'occupazione di locali ed aree scoperte
- quando non si possiedono più o detengono od occupano locali ed aree scoperte tassati (ad esempio quando si emigra in altro comune)
- quando si deve comunicare la variazione dell'intestatario della tassa
- quando, per un'abitazione già dichiarata, ci si accorge che il numero effettivo di occupanti è superiore a quello indicato nell'avviso di pagamento
- quando alla famiglia anagrafica si aggiungono altri occupanti appartenenti ad altre famiglie anagrafiche (coabitazione) o non residenti
- per l'applicazione di riduzioni od esenzioni di qualsiasi natura, tra cui quelle indicate nella presente informativa, anche con riferimento a locali esclusi da tassazione in virtù della produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi

Non è dovuta la dichiarazione in caso di variazione del numero di occupanti, quando la variazione è relativa a soggetti che appartengono alla famiglia anagrafica dell'intestatario della tassa sui rifiuti, ad esempio per la nascita di un figlio.

NOVITA' 2018

Ai sensi dei commi 319 e 320 Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), a decorrere dal 2018 agli ***esercenti di attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri*** *è riconosciuto un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24. Il credito di imposta non sarà vantato verso gli enti locali, bensì verso l'erario.*